

24/3-19

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

11 LUGLIO 2019

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato in via d'urgenza nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta del **11 Luglio 2019**, alle ore **18,45** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre alla Presidente **Francesca TROISE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **ALFONZI, CAPRI', CIORIA, DANIELE, DATA, DI MISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, LIUZZI, MAGAZZU', MALAGOLI, NOTO, OLMEO, PASSARELLI, PILLONI, TITLI, VALEZANO e VENTURINI.**

In totale, con la Presidente, n. 20 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BALLONE, BELLO, CARDILE, CASCIOLA e VERGNANO**

Con l'assistenza della Segretaria Dr.ssa Gabriella TETTI

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE AI SENSI ART. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO:
"REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI. APPROVAZIONE ED
ABROGAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI"**

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI ART. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO: "REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI. APPROVAZIONE ED ABROGAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI".

La Presidente TROISE, di concerto con la Coordinatrice MALAGOLI e il Coordinatore GIOVE, riferisce:

Con nota prot. 307 del 20 maggio 2019, acquisita dalla Circoscrizione III in data 21 maggio 2019 prot. 5213, la Divisione Decentramento Giovani e Servizi - Servizio Progetto AxTO Beni Comuni e Periferie ha trasmesso copia della deliberazione n. mecc. 2019 01609/070 «Regolamento per il Governo dei Beni Comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani», richiedendo, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento (n.374), l'espressione del parere di competenza della Circoscrizione.

La proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/70 è stata illustrata e discussa nel corso della seduta congiunta della IV Commissione e I Commissione di Lavoro Permanenti del 4 luglio 2019 alla presenza dell'Assessore Marco Giusta e dell'arch. Valter Cavallaro.

Si propone di esprimere **PARERE SFAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/70 «Regolamento per il Governo dei Beni Comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani».

Nello specifico si esprimono forti perplessità in merito ai seguenti punti:

- la materia inerente la gestione e il governo dei beni comuni è sicuramente una tematica che le amministrazioni locali devono prendere seriamente in considerazione in un'ottica di contenimento della spesa e di utilizzo reale del proprio patrimonio.

In assenza di un quadro normativo nazionale è anche condivisibile la necessità di dotare la Città di apposito Regolamento che ne individui gli ambiti di applicazione e ne normi le modalità.

Nella proposta presentata però, anche per stessa ammissione di uno degli Assessori proponenti, si è preferito stilare una sorta di "manifesto politico" piuttosto che uno strumento normativo che lasciasse poco spazio ad interpretazioni successive e/o a veri e propri articoli con finalità solo parzialmente inerenti alla materia oggetto della proposta.

- Un primo elemento di debolezza dello stesso si ritiene essere il ruolo delle Circoscrizioni.

Dal tenore complessivo delle disposizioni il ruolo delle Circoscrizioni è marginale, risultando altresì poco chiare le modalità di espressione e l'incidenza del parere delle stesse in riferimento ad ogni singola proposta di collaborazione.

Nel corso della IV Commissione del 4 Luglio 2019 si è infatti precisato che il Tavolo Tecnico sarà per sua stessa definizione composto solo da tecnici, mentre le Circoscrizioni dovranno e potranno manifestare le proprie valutazioni in seno alle commissioni consiliari permanenti e di quartiere. Poiché la prospettiva della Circoscrizione è fortemente ancorata alle esigenze del territorio, rendendola l'ente di prossimità maggiormente idoneo e deputato a trasmettere valutazioni e giudizi di opportunità in merito alla cura e gestione di beni comuni, è necessario valorizzarne ruolo e competenze.

La materia potrebbe invece venire delegata in via esclusiva alle Circoscrizioni mantenendo un nulla osta centrale in merito agli immobili gestiti dalla Città e non dalle Circoscrizioni, anche in coerenza con quanto previsto in altri Regolamenti (ad es. Regolamento n. 214).

In ogni caso, risulta difficile inquadrare la proposta pervenuta in un quadro complessivo ancora assolutamente nebuloso riguardante le competenze attuali e future delle Circoscrizioni. - Entrando maggiormente nel dettaglio, mentre si condivide l'idea che tutto ciò che possa essere individuato come bene comune non possa vedere privato nessuno della libertà del suo godimento, non si ritiene corretto il principio secondo il quale nessun titolo di legittimazione venga chiesto a chi si propone invece per la sua gestione. In questo caso, anche a salvaguardia del "bene comune" stesso, è necessario porre alcuni limiti derivanti dalle garanzie e dalla credibilità che chi si candida a gestire un bene pubblico deve necessariamente fornire.

Occorre definire i requisiti minimi che i soggetti interessati a concludere un negozio civico, in forma singola o associata, debbano rivestire in modo da garantire la necessaria competenza, affidabilità e rappresentatività, in ossequio ai principi ispiratori del Regolamento. - Risulta discutibile, inoltre, la definizione di "auto-governo" del bene comune e il principio di "autonomia civica" intesa come gestione autonoma del soggetto civico che sottrae all'Amministrazione la competenza del bene e demanda integralmente al privato la responsabilità nella gestione dello stesso.

Non risultano chiare, le caratteristiche che faranno di un immobile un possibile "bene comune" o, comunque, che ne stabiliscano la sua iscrizione all'elenco ed a maggior ragione l'intervento del Regolamento su beni privati. Nell'art. 5 appaiono diverse criticità.

Resta indeterminata la regolamentazione di tutti i casi in cui gli immobili iscritti nell'elenco Beni Comuni siano di proprietà privata, specie in considerazione dei casi limiti di esproprio derivanti dalla cessione di diritti reali in capo al gestore del bene comune medesimo.

Come si gestisca inoltre la precedenza o la gestione dello stesso immobile nel caso di più richieste e comunque anche a tempo successivo, vista l'assenza di un bando che ne assegni la concessione che dà diritto all'uso esclusivo e alle incombenze relative sul bene gestito.

- Ancor più ambigua, aleatoria risulta l'introduzione dell'albo dei garanti, dell'albo della cittadinanza e della Giuria dei Beni Comuni in relazione ai rispettivi componenti, ruolo e requisiti tecnici di competenza, affidabilità e rappresentatività dei portatori di interessi del territorio coinvolto.

L'istituzione dell'Albo delle/dei garanti, dell'Albo delle/dei cittadine/i e della Giuria dei beni comuni appare una forzatura ideologica poco aderente alla realtà; vengono prefigurate sovrastrutture parallele e pleonastiche, ammantate di demagogia e, anch'esse, debolmente coerenti coi principi che vorrebbero garantire, quanto piuttosto consegnatarie di ampi poteri ad una sorta di sostanziale élite autoreferenziale.

Oltre al fatto che il demandare a un soggetto terzo la soluzione di controversie in merito all'applicazione del presente regolamento sottrae di fatto all'ente pubblico il proprio ruolo di ente rappresentativo della popolazione nella gestione di beni di pubblica utilità.

- La costituzione, caso per caso , volta per volta, di nuove singole Fondazioni aventi lo scopo di gestire il Bene comune appare farragginosa, oltre che imprecisata la disciplina legislativa ad esse applicabile.
- In riferimento a quanto ipotizzato all' art. 19, l'Amministrazione esonera le attività svolte all'interno del negozio civico da pagamento canone suolo pubblico, le raccolte di fondi e quanto altro previsto dai successivi commi. Pertanto ci si chiede se a fronte di una perdita patrimoniale di altre amministrazioni, o di una concessione da parte del comune per beni di sua proprietà, se sia stato previsto e quantificato un mancato incasso di tributi dovuti per attività e affitto, uso del bene in questione, e se una volta quantificato questo venga giustificato da un ritorno sociale o su altri capitoli del bilancio di una città come Torino tale da ammetterne l'esistenza.
- Si rileva, inoltre, un diretto riferimento all'utilizzo di personale cosiddetto "di staff" in affiancamento ai soggetti civici coinvolti (cfr. Art. 21, c. 2). Si ritiene assolutamente improprio tale riferimento tendente esclusivamente a instaurare (come già avviene per i tavoli di partecipazione) un vero e proprio controllo politico della materia in questione.
- Ulteriore elemento di contraddizione con la normativa comunale vigente in settori consimili (vedi sopra) e sui principi enunciati (in particolare il concetto base di "bene comune") si può ravvisare nel dettato proposto per l'Art. 23.

Ci si chiede se laddove si stabilisce che "il negozio civico può prevedere la realizzazione di attività a scopo di lucro, si preveda quindi una trattazione simile a quella delle associazioni, che dovranno quindi sottoporsi a controlli e regolamentazione delle attività svolte secondo regolare contabilità, e in tema di sicurezza, somministrazione, permessi.

A ben guardare, infine, più ci si addentra nel tentativo di comprendere la complessa articolazione della normativa proposta, più pare contraddittoria e del tutto disattesa proprio la salvaguardia di quei principi ampiamente e enfaticamente annunciati facendo sorgere alcuni interrogativi.

Questi beni saranno poi veramente ad uso "pubblico" e "comune"?

Davvero il "cittadino qualunque" e soprattutto "tutti i cittadini" potranno godere di un bene definito "comune" in ampia libertà e senza oneri?

Ampliando così come proposto la possibilità di utilizzo della regolamentazione in oggetto, non si andranno forse a generare nuove forme di "privativa" dell'uso inevitabilmente a favore di gruppi "particolari e "specifici" di cittadini?

Alla fine non si rischia quindi di penalizzare e "depotenziare" i cittadini che si aggregano in forme associative formali, con tutte le garanzie del caso, anche alla luce dei recenti sviluppi della legislazione nazionale sul cosiddetto "terzo settore"?

Come ci si dovrà regolare, d'ora in poi, nell'applicazione di tutte quelle clausole contrattuali, sostanzialmente "vessatorie" e di massimo controllo e garanzia, a tutela e salvaguardia dei beni di proprietà pubblica e dei bilanci (manutenzioni, utenze, garanzie statutarie e sociali, ecc.) nei casi di cessione a terzi del patrimonio cittadino attivate in passato e da attivare in futuro sulla base dell'altra vigente normativa regolamentare cittadina?

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 63 dello Statuto;

visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1° gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del

parere dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

visto l'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il parere di cui all'art. 49 del del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

- favorevole sulla regolarità tecnica;

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, **PARERE SFAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/70 «Regolamento per il Governo dei Beni Comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani», ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

Nello specifico si esprimono forti perplessità in merito ai seguenti punti:

- la materia inerente la gestione e il governo dei beni comuni è sicuramente una tematica che le amministrazioni locali devono prendere seriamente in considerazione in un'ottica di contenimento della spesa e di utilizzo reale del proprio patrimonio.

In assenza di un quadro normativo nazionale è anche condivisibile la necessità di dotare la Città di apposito Regolamento che ne individui gli ambiti di applicazione e ne normi le modalità.

Nella proposta presentata però, anche per stessa ammissione di uno degli Assessori proponenti, si è preferito stilare una sorta di "manifesto politico" piuttosto che uno strumento normativo che lasciasse poco spazio ad interpretazioni successive e/o a veri e propri articoli con finalità solo parzialmente inerenti alla materia oggetto della proposta.

- Un primo elemento di debolezza dello stesso si ritiene essere il ruolo delle Circostrizioni.

Dal tenore complessivo delle disposizioni il ruolo delle Circostrizioni è marginale, risultando altresì poco chiare le modalità di espressione e l'incidenza del parere delle stesse in riferimento ad ogni singola proposta di collaborazione.

Nel corso della IV Commissione del 4 Luglio 2019 si è infatti precisato che il Tavolo Tecnico sarà per sua stessa definizione composto solo da tecnici, mentre le Circostrizioni dovranno e potranno manifestare le proprie valutazioni in seno alle commissioni consiliari permanenti e di quartiere. Poiché la prospettiva della Circostrizione è fortemente ancorata alle esigenze del territorio, rendendola l'ente di prossimità maggiormente idoneo e deputato a trasmettere valutazioni e giudizi di opportunità in merito alla cura e gestione di beni comuni, è necessario valorizzarne ruolo e competenze.

La materia potrebbe invece venire delegata in via esclusiva alle Circostrizioni mantenendo un nulla osta centrale in merito agli immobili gestiti dalla Città e non dalle Circostrizioni, anche in coerenza con quanto previsto in altri Regolamenti (ad es. Regolamento n. 214).

In ogni caso, risulta difficile inquadrare la proposta pervenuta in un quadro complessivo ancora assolutamente nebuloso riguardante le competenze attuali e future delle Circostrizioni.

- Entrando maggiormente nel dettaglio, mentre si condivide l'idea che tutto ciò che possa essere

individuato come bene comune non possa vedere privato nessuno della libertà del suo godimento, non si ritiene corretto il principio secondo il quale nessun titolo di legittimazione venga chiesto a chi si propone invece per la sua gestione. In questo caso, anche a salvaguardia del “bene comune” stesso, è necessario porre alcuni limiti derivanti dalle garanzie e dalla credibilità che chi si candida a gestire un bene pubblico deve necessariamente fornire.

Occorre definire i requisiti minimi che i soggetti interessati a concludere un negozio civico, in forma singola o associata, debbano rivestire in modo da garantire la necessaria competenza, affidabilità e rappresentatività, in ossequio ai principi ispiratori del Regolamento.

- Risulta discutibile, inoltre, la definizione di “auto-governo” del bene comune e il principio di “autonomia civica” intesa come gestione autonoma del soggetto civico che sottrae all'Amministrazione la competenza del bene e demanda integralmente al privato la responsabilità nella gestione dello stesso.

Non risultano chiare, le caratteristiche che faranno di un immobile un possibile “bene comune” o, comunque, che ne stabiliscano la sua iscrizione all'elenco ed a maggior ragione l'intervento del Regolamento su beni privati. Nell'art. 5 appaiono diverse criticità.

Resta indeterminata la regolamentazione di tutti i casi in cui gli immobili iscritti nell'elenco Beni Comuni siano di proprietà privata, specie in considerazione dei casi limiti di esproprio derivanti dalla cessione di diritti reali in capo al gestore del bene comune medesimo.

Come si gestisca inoltre la precedenza o la gestione dello stesso immobile nel caso di più richieste e comunque anche a tempo successivo, vista l'assenza di un bando che ne assegni la concessione che dà diritto all'uso esclusivo e alle incombenze relative sul bene gestito.

- Ancor più ambigua, aleatoria risulta l'introduzione dell'albo dei garanti, dell'albo della cittadinanza e della Giuria dei Beni Comuni in relazione ai rispettivi componenti, ruolo e requisiti tecnici di competenza, affidabilità e rappresentatività dei portatori di interessi del territorio coinvolto.

L'istituzione dell'Albo delle/dei garanti, dell'Albo delle/dei cittadine/i e della Giuria dei beni comuni appare una forzatura ideologica poco aderente alla realtà; vengono prefigurate sovrastrutture parallele e pleonastiche, ammantate di demagogia e, anch'esse, debolmente coerenti coi principi che vorrebbero garantire, quanto piuttosto consegnatarie di ampi poteri ad una sorta di sostanziale élite autoreferenziale.

Oltre al fatto che il demandare a un soggetto terzo la soluzione di controversie in merito all'applicazione del presente regolamento sottrae di fatto all'ente pubblico il proprio ruolo di ente rappresentativo della popolazione nella gestione di beni di pubblica utilità.

- La costituzione, caso per caso, volta per volta, di nuove singole Fondazioni aventi lo scopo di gestire il Bene comune appare farraginosa, oltre che imprecisata la disciplina legislativa ad esse applicabile.

- In riferimento a quanto ipotizzato all'art. 19, l'Amministrazione esonera le attività svolte all'interno del negozio civico da pagamento canone suolo pubblico, le raccolte di fondi e quanto altro previsto dai successivi commi. Pertanto ci si chiede se a fronte di una perdita patrimoniale di altre amministrazioni, o di una concessione da parte del comune per beni di sua proprietà, se sia stato previsto e quantificato un mancato incasso di tributi dovuti per attività e affitto, uso del bene in questione, e se una volta quantificato questo venga giustificato da un ritorno sociale o su altri capitoli del bilancio di una città come Torino tale da ammetterne l'esistenza.

- Si rileva, inoltre, un diretto riferimento all'utilizzo di personale cosiddetto “di staff” in affiancamento ai soggetti civici coinvolti (cfr. Art. 21, c. 2). Si ritiene assolutamente improprio tale riferimento tendente esclusivamente a instaurare (come già avviene per i tavoli di

partecipazione) un vero e proprio controllo politico della materia in questione.

- Ulteriore elemento di contraddizione con la normativa comunale vigente in settori consimili (vedi sopra) e sui principi enunciati (in particolare il concetto base di “bene comune”) si può ravvisare nel dettato proposto per l’Art. 23.

Ci si chiede se laddove si stabilisce che “il negozio civico può prevedere la realizzazione di attività a scopo di lucro, si preveda quindi una trattazione simile a quella delle associazioni, che dovranno quindi sottoporsi a controlli e regolamentazione delle attività svolte secondo regolare contabilità, e in tema di sicurezza, somministrazione, permessi.

A ben guardare, infine, più ci si addentra nel tentativo di comprendere la complessa articolazione della normativa proposta, più pare contraddittoria e del tutto disattesa proprio la salvaguardia di quei principi ampiamente e enfaticamente annunciati facendo sorgere alcuni interrogativi.

Questi beni saranno poi veramente ad uso “pubblico” e “comune”?

Davvero il “cittadino qualunque” e soprattutto “tutti i cittadini” potranno godere di un bene definito “comune” in ampia libertà e senza oneri?

Ampliando così come proposto la possibilità di utilizzo della regolamentazione in oggetto, non si andranno forse a generare nuove forme di “privativa” dell’uso inevitabilmente a favore di gruppi “particolari e “specifici” di cittadini?

Alla fine non si rischia quindi di penalizzare e “depotenziare” i cittadini che si aggregano in forme associative formali, con tutte le garanzie del caso, anche alla luce dei recenti sviluppi della legislazione nazionale sul cosiddetto “terzo settore”?

Come ci si dovrà regolare, d’ora in poi, nell’applicazione di tutte quelle clausole contrattuali, sostanzialmente “vessatorie” e di massimo controllo e garanzia, a tutela e salvaguardia dei beni di proprietà pubblica e dei bilanci (manutenzioni, utenze, garanzie statutarie e sociali, ecc.) nei casi di cessione a terzi del patrimonio cittadino attivate in passato e da attivare in futuro sulla base dell’altra vigente normativa regolamentare cittadina?

La Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	20	Alfonzi, Capri’, Cioria, Daniele, Data, Di Miscio, Giove, Lagrosa, Liberatore, Liuzzi, Magazzu’, Malagoli, Noto, Olmeo, Passarelli, Pilloni, Titli, Troise, Valezano e Venturini.)
Astenuti	2	Alfonzi e Di Miscio
Votanti	18	
Voti favorevoli	13	Capri’, Cioria, Daniele, Data, Giove, Lagrosa, Magazzu’, Malagoli, Olmeo, Passarelli, Pilloni, Titli e Troise
Voti contrari	5	Liberatore, Liuzzi, Noto, Valezano e Venturini.

DELIBERA

di approvare il punto 1) di cui sopra che qui si richiama integralmente.